

SCHEMA DI CAPITOLATO

VENDITA DI MATERIALE LEGNOSO – RESIDUI DI UTILIZZAZIONE (“CIPPATO”)

OGGETTO DELLA VENDITA

1. L'Agenzia provinciale delle foreste demaniali (di seguito Agenzia) intende vendere materiale legnoso destinato alla produzione di cippato, derivante da utilizzazioni forestali pregresse effettuate presso le foreste demaniali di propria competenza.
2. Il materiale si compone di ramaglie, cimali e porzioni di tronchi di scarsa qualità, non classificabili come legname da opera.
3. Allo scopo di favorire una corretta formulazione dell'offerta, l'Agenzia allega una tabella riassuntiva contenente la descrizione sommaria dei singoli cumuli di materiale. Ad ogni cumulo di materiale corrisponde una fotografia, quale strumento oggettivo di valutazione del valore.

QUANTIFICAZIONE DEL MATERIALE

1. La quantificazione del materiale avverrà **a peso (tonnellata)**.
2. Il personale forestale predisponde per ciascun viaggio un DDT che verrà trasmesso all'acquirente; dovrà essere restituita copia entro fine mese indicante l'effettivo peso del materiale.
3. L'Agenzia si riserva la facoltà di procedere di propria iniziativa alla verifica dell'effettivo peso del materiale trasportato, scortando il mezzo in pesa per il controllo.
4. L'acquirente si impegna a comunicare con almeno 3 giorni di preavviso gli orari precisi di carico che dovranno avvenire nei giorni feriali nell'arco temporale tra le 7.00 e le 18.00.
5. L'Agenzia si impegna alla predisposizione dei verbali di misurazione parziali con cadenza mensile, contenenti i Documenti di Trasporto e le relative pesature restituite dalla ditta acquirente.

TEMPISTICHE

1. I lavori di asporto del materiale venduto devono concludersi entro **45 giorni naturali e consecutivi** dalla data della lettera di aggiudicazione, salvo sospensioni per eventi straordinari e imprevedibili o per particolari condizioni meteorologiche.
2. Nel caso non venga asportato entro i termini previsti, verrà applicata una penale per il ritardo nel concludere le operazioni pari a 30,00 €/giorno (trenta/00).
3. Il ritardo cumulato di oltre 30 giorni nel corso del periodo di validità del contratto saranno ritenuti sufficienti per risolvere per inadempienza il contratto.

PAGAMENTI

1. L'acquirente provvederà al pagamento delle fatture mensili, entro 30 gg. dalla data di emissione, a mezzo IUV (Identificativo Unico di Versamento), che sarà trasmesso contestualmente all'emissione delle fatture stesse.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. L'Agenzia non risponde dei danni conseguenti alla presenza di corpi estranei all'interno del materiale legnoso (schegge ferrose o altro elemento metallico).
2. La viabilità forestale non soggiace alla normativa del codice della strada, l'Agenzia ai sensi dell'art. 35 del D.p.p. 3 novembre 2008, n. 51-158/Leg, non risponde di sinistri verificatisi lungo la stessa. Sarà pertanto cura dell'acquirente individuare il mezzo più idoneo al transito e coordinarsi con eventuali altri utilizzatori della stessa.
3. L'accatastamento o deposito temporaneo del materiale potrà avvenire su piazzale demaniale e dovrà essere eseguito a regola d'arte garantendo la stabilità dei cumuli di nuova formazione.